



COMUNE DI BRESCIA

Prot. P.G. 211335 del 25 agosto 2021

Oggetto: Divieto in materia di commercio e somministrazione alcolici nell'area dello Stadio M. Rigamonti in occasione delle partite di calcio – campionato nazionale e altre manifestazioni calcistiche di analogo rilievo – stagione sportiva 2021 – 2022.

IL SINDACO

Premesso che l'area dello stadio presenta particolari problematiche di sicurezza, ordine pubblico, viabilità ed igiene, in relazione agli incontri di calcio – campionato nazionale e altre manifestazioni calcistiche di analogo rilievo – che si svolgono al suo interno;

Tenuto conto che le vigenti prescrizioni dettate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 consentono la presenza del pubblico durante gli eventi;

Tenuto conto altresì che la riapertura degli stadi, sia pure con le limitazioni imposte dalle vigenti prescrizioni, ripropone le problematiche di sicurezza urbana tra cui l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che permangono negli spazi pubblici, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di comportamenti che ledono la civile convivenza creando assembramenti;

Ravvisata la necessità, analogamente alle precedenti annualità, di introdurre alcuni divieti, con riferimento all'attività commerciale, all'interno ed all'esterno dello stadio stesso, in occasione di ogni partita di calcio;

Viste le indicazioni condivise con la locale Questura;

Visti:

- Il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs 31.03.1998 n. 114;
- La L.R. 02.02.2010 n. 6;
- Lo Statuto del Comune;

ORDINA

Nelle giornate in cui si svolgono partite di calcio – campionato nazionale e altre manifestazioni calcistiche di analogo rilievo - presso lo stadio:

Unità organizzativa competente: Ufficio Segreteria
Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Novelli

1. E' fatto divieto di ogni forma di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 D.Lgs 114/1998 ed all'articolo 21 della L.R. 6/2010, lungo Via Castelli, nel tratto compreso tra Via Verginella e la fine del riquadro del parcheggio esistente sul lato nord dell'antistadio.
2. E' fatto divieto, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, di esercitare il commercio al minuto su area pubblica sia in forma itinerante che a posteggio fisso, salvo che per i soggetti espressamente autorizzati, nella zona compresa tra Via Branze, Via Ambaraga, Via Fontane angolo Via Sant'Antonio, Via Sant'Antonio, Via Resolino, Via Castelli, Via Casazza, Via Stretta - tratto compreso tra Via Ferrini e Via Casazza, Via Ferrini, Via Triumplina - tratto compreso tra Via Casazza e Via Ferrini.
3. E' fatto divieto, dalle ore 8.00 alle ore 24.00, ai titolari dei punti di somministrazione e vendita all'interno dello stadio e ai pubblici esercizi ubicati nell'area compresa tra Via Branze, Via Ambaraga, Via Fontane angolo Via Sant'Antonio, Via Sant'Antonio, Via Resolino, Via Castelli, Via Casazza, Via Stretta - tratto compreso tra Via Ferrini e Via Casazza, Via Ferrini, Via Triumplina - tratto compreso tra Via Casazza e Via Ferrini, nonché agli esercizi commerciali e ai titolari delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio autorizzato nella stessa area, di utilizzare per la somministrazione e per la vendita di bevande da asporto, recipienti diversi da contenitori in plastica o cartone per alimenti. All'interno dello stadio, le bevande potranno essere vendute solo se prive del tappo di chiusura.
4. E' fatto divieto, da due ore prima ad un'ora dopo l'incontro sportivo, ai titolari dei punti di somministrazione presenti in curva nord, gradinata e curva sud ubicati all'interno dello stadio, ai pubblici esercizi ed alle attività commerciali ubicate nell'area compresa tra le vie sopra indicate, nonché ai titolari delle attività di commercio su aree pubbliche autorizzate, di somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche aventi gradazione superiore ai 6 gradi alcolici.
5. Rimane il divieto dell'art. 70 della legge regionale n. 6/2010.
6. Il divieto di cui al precedente punto 4 non si applica limitatamente alla somministrazione e consumo di bevande alcoliche che avvenga all'interno di locali di ristorazione con cucina (trattorie, pizzerie, ristoranti e simili), purché la loro assunzione sia effettuata durante la consumazione del pasto; rimane invece il divieto di somministrazione al banco o alla vendita per asporto.

A V V E R T E

- che l'inosservanza a quanto indicato ai punti 1, 2 sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27 comma 6 bis della L.R. n. 6/2010;
- che l'inosservanza a quanto indicato al punto 4 sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 80 comma 2 della L.R. n. 6/2010;
- che l'inosservanza a quanto indicata al punto 3 sarà punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

D E M A N D A

Agli organi di Polizia il controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura, agli organi di Polizia e alle attività commerciali insistenti nell'area oggetto della presente ordinanza.

Allo Settore Sportello Unico dell'Edilizia, Attività Produttive e Attività Commerciali di notiziare della presente i titolari di autorizzazione commerciale che, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, inizieranno un'attività in zona.

Brescia, 25 agosto 2021

per Il Sindaco
la Vice Sindaco
Laura Castelletti

Visto

p. Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Il Direttore Generale
Giandomenico Brambilla

**Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990,
n. 241**

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Brescia

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale e Comandante Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).